

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trentuno marzo duemilaventuno,
in Roma, presso la sede dell'associazione "Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale", alla via San Crescenziano n. 12, alle ore dieci.

Addì 31 marzo 2021

Avanti a me dottoressa Marilena Puzio, notaio in Roma, con studio al Viale XXI Aprile n. 26, iscritta nel ruolo del collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- CANCRINI Luigi, nato a Roma il 20 dicembre 1938, residente in Roma, alla Via San Crescenziano n. 48, e domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui in appresso, codice fiscale CNC LGU 38T20 H501R, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Comitato di Coordinamento dell'associazione non riconosciuta

--- "CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE", con sede in Roma, alla Via San Crescenziano n. 12, codice fiscale n. 01704760584, costituita con atto per notaio Pietro Di Corato del 7 luglio 1972, repertorio n. 15134/2829, debitamente registrato, in virtù del vigente Statuto sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale in qualità di segretario, all'assemblea straordinaria degli associati della detta associazione, tenutasi in videoconferenza, alla mia costante presenza, ai sensi del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni. Detta assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- "1. Modifiche Statuto per adeguamento Normativa Enti del Terzo Settore;*
- 2. Varie ed eventuali".*

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il comparente il quale

CONSTATA E FA CONSTARE

- che l'assemblea è stata convocata a mezzo avviso inviato via mail a tutti gli aventi diritto, nei termini e con le modalità previste dallo statuto e dalle attuali disposizioni di legge, di cui, in particolare, ai sensi del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

- che di persona e per deleghe, viste, controllate e conservate agli atti dell'associazione, sono presenti numero 32 (trentadue) tra soci ordinari e soci didatti, aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote sociali, su un totale di numero 547 (cinquecentoquarantasette) aventi diritto di voto, tutti collegati in videoconferenza con modalità idonee a consentire al Presidente di accertarne l'identità e la legittimazione nonché il risultato delle votazioni;

- che sono pure presenti i membri del comitato di coordinamento in persona di esso Presidente Cancrini Luigi e dei signori De Gregorio Francesca Romana, Maione Paola, Romanello Antonio, Manfrida Gianmarco, Colacicco Francesco, D'Angelo Rita, Bruni Francesco, Cialdella Maddalena e Di Caro Sonia, per delega, tutti collegati in videoconferenza ai sensi di

legge, ad eccezione del Presidente e della dottoressa De Gregorio Francesca Romana, presenti di persona;

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA,

quindi, che, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge vigenti, l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportune le modifiche proposte allo Statuto dell'associazione al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

A tal fine, presenta all'assemblea il testo di Statuto aggiornato, essendo interesse dell'associazione iscriversi al RUNTS, e ottenere, eventualmente, il riconoscimento, ai fini del quale è necessario possedere alcuni requisiti, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la denominazione sociale con l'indicazione di Ente del Terzo Settore, il patrimonio minimo sociale dell'importo di euro 15.000,00 (quindicimila), e la disciplina sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, per le quali appare opportuno la conseguente modifica dello Statuto.

Pertanto, allo scopo di meglio chiarire ai presenti le modifiche prospettate, espone all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto di numero 19 (diciannove) articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche e/o aggiunte di maggiore rilevanza, inerenti: la precisazione che la Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS); le indicazioni di ciò che l'associazione promuove; le norme riguardanti l'ammissione dei soci e i loro diritti e obblighi; l'indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili e bilancio nonché la trasparenza e i libri sociali obbligatori; una migliore formulazione delle regole riguardanti l'assemblea dei soci ed i relativi compiti; una migliore formulazione delle regole riguardanti il Consiglio di Amministrazione; la previsione della nomina di un organo di controllo, ove richiesto; le norme che regolano lo scioglimento dell'associazione; e altre modifiche di minore importanza comunque tutte già comunicate ai presenti.

Dopo ampia discussione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, con voto espresso in forma orale per accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità, raggiunto il quorum deliberativo richiesto dallo Statuto,

DELIBERA

- 1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo Registro, e pertanto di procedere all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore con la denominazione "CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE Ente del Terzo Settore" (in breve: "CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE ETS");
- 2) di approvare integralmente, articolo per articolo, il testo di statuto aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me notaio datane alla parte;
- 3) di conferire all'organo amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione alla delibera assunta e di apportare al presente verbale e

all'allegato statuto ogni opportuna modifica, soppressione o aggiunta, di natura non sostanziale, che si rivelassero necessarie in sede di adempimenti, a fine di iscrivere l'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena lo stesso diventerà operativo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici.

Spese e imposte del presente atto sono a carico dell'associazione. A tal proposito, ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5, del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a caratteri meccanici da persona di mia fiducia, e in parte di mia mano su cinque pagine e sin qui della sesta di due fogli, atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva, e con me notaio lo sottoscrive, unitamente agli allegati documenti, alle ore undici e minuti dieci.

FIRMATO: LUIGI CANCRINI - MARILENA PUZIO NOTAIO (impronta del sigillo)

STATUTO ASSOCIAZIONE
"CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE
Ente del Terzo Settore"

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita l'associazione avente la seguente denominazione: "CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE Ente del Terzo Settore" (in breve: "CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE ETS"), con sede legale in Roma, Via San Crescenziano n. 12.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea.

ART.2

(scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e ha carattere e scopi rigorosamente scientifici. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, e, precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, proponendosi di contribuire al progresso scientifico e alla seria e corretta applicazione e divulgazione della psicoterapia familiare e relazionale in Italia ed all'estero attraverso la promozione delle attività didattiche e di aggiornamento professionale rivolta a laureati in medicina e psicologia;
- attività culturale di interesse sociale con finalità educativa e di aggiornamento professionale;
- attività di ricerca e di informazione scientifica.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, salvo che siano ad esse connesse o strumentali.

ART.3

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi dei soci, dai contributi dei privati e da eventuali disposizioni a titolo gratuito da parte dei terzi.

Non fanno parte del patrimonio dell'associazione le attrezzature ed il materiale messi gratuitamente a disposizione dalle singole sedi, dai soci e da terzi che ne mantengono la proprietà.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale.

ART. 4 (Bilancio)

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione - in seguito denominato C.D.A. - deve presentare il bilancio d'esercizio relativo all'anno solare precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, nonché il bilancio preventivo relativo all'anno solare successivo.

Il bilancio non prevede, né in uscita né in entrata, voci relative ai ricavi e alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e terapeutiche svolte dai soci e di cui essi restano individualmente responsabili.

Esso deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e agli associati nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad euro centomila annui.

L'accettazione dei contributi finalizzati allo studio e alla ricerca è subordinata all'adozione da parte del C.D.A. di un regolamento che ne disciplini la gestione.

ART. 5 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del C.D.A con le sezioni distinte dei soci allievi, ordinari e didatti
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.D.A;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D.A, tenuto a cura dello stesso organo;

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove nominato;
- e) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 6 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività culturali dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Sono *Soci Ordinari* del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale coloro che figurano nel libro degli associati, laureati in Psicologia e/o in Medicina che hanno seguito i corsi di psicoterapia familiare e relazionale (a) superando l'apposito esame o (b) risultando iscritti come psicoterapeuti nel rispettivo Albo Professionale.

Sono *Soci Allievi* coloro che figurano nel libro degli associati, laureati in Medicina e/o Psicologia, iscritti alle attività didattiche dei corsi di psicoterapia familiare e relazionale tenuti nelle sedi proprie o associate dell'associazione.

Sono *Soci Didatti* dell'associazione coloro che figurano nell'apposita sezione del libro degli associati.

Il C.D.A. può inoltre ammettere come Soci personaggi, italiani o stranieri, che hanno dato contributi importanti allo sviluppo della psicoterapia relazionale.

L'ammissione dei nuovi Soci viene decisa dal C.D.A. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli associati hanno diritto:

- di esaminare i libri associativi;
- di eleggere gli organi associativi;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e di partecipare alle stesse.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni, e di versare la quota associativa annuale secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea anno per anno.

ART.7 (Perdita della qualifica di Socio)

La perdita della qualifica di Socio può avvenire per dimissioni volontarie, per morte o per esclusione.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e hanno effetto allo scadere dell'anno in corso, purché siano comunicate almeno tre mesi prima.

L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- a) in caso di morosità, qualora dopo trenta giorni dalla ricezione di un invito a pagare le rate scadute spedito a mezzo PEC o raccomandata A/R, l'associato non abbia provveduto al relativo integrale pagamento, deliberata dal C.D.A.;
- b) in caso di grave contrasto fra le attività svolte dal socio e i principi sanciti dallo Statuto, deliberata dall'Assemblea, su proposta del C.D.A. La constatazione del contrasto deve avvenire in contraddittorio con il socio, e secondo il parere vincolante del Collegio dei Probiviri.

Il socio decaduto non potrà esigere il rimborso dei versamenti effettuati a qualsiasi titolo.

Il socio decaduto, qualora volesse essere riammesso, dovrà farne domanda al C.D.A e dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote associative arretrate.

ART.8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il C.D.A;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente
- e) il collegio dei Proviviri.

ART.9 (Assemblea)

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe, se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, ovvero cinque deleghe, nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento. Le deleghe vanno conferite per iscritto e vanno conservate negli atti sociali.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati Enti del Terzo Settore sono attribuiti voti in proporzione al numero dei loro iscritti e precisamente uno ogni 10 (dieci) iscritti, ma in ogni caso il numero dei voti attribuito a ciascun Ente non potrà essere superiore a cinque.

E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per iniziativa del C.D.A. per l'approvazione del bilancio. Essa deve altresì essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione viene effettuata mediante avviso inviato a ciascun associato a mezzo di posta elettronica, avviso telefonico o postale, e mediante comunicazione sul sito web dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. I soci in mora con i pagamenti non possono intervenire all'assemblea neppure come delegati di altri soci.

L'assemblea in sede ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati nei casi stabili dall'art. 7;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva le modifiche al regolamento delle attività didattiche;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in assenza di questi dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura del C.D.A.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 10 (Quorum assembleari)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione, indetta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti qualsiasi sia il numero dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per le altre modificazioni di carattere straordinario, l'assemblea delibera, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti ma con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART.11 (Consiglio di Amministrazione)

Il C.D.A. è l'organo esecutivo dell'associazione.

Esso è composto da un numero di membri pari al numero delle sedi, proprie ed associate, in cui si articolano le attività dell'associazione, aumentato di uno, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione ha una composizione tale da garantire un rappresentante per ciascuna sede, propria o associata. Per l'elezione dello stesso Consiglio si procederà secondo quanto previsto nel "regolamento elettorale" appositamente approvato dall'Assemblea, a cui si rinvia.

L'assunzione della carica di membro del C.D.A. è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e, in particolare, dall'aver svolto attività di insegnamento nelle materie oggetto dell'attività didattica promossa dall'associazione per almeno cinque anni.

Il C.D.A. provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Il C.D.A ha, in particolare, i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il C.D.A si avvale, ove necessario, di apposite Commissioni.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il C.D.A. alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del C.D.A. è Presidente dell'Associazione.

Il C.D.A. si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri.

Le riunioni del C.D.A. si possono svolgere anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2475-ter c.c.

(Presidente)

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del C.D.A. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del C.D.A, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dal C.D.A tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il C.D.A e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e C.D.A, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

ART.13

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente viene nominato dal C.D.A, su proposta del Presidente, lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento.

ART.14

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti scelti dall'Assemblea fra i didatti più anziani; da parere sulle proposte di espulsione dei soci art.3, comma 3), e dirime qualunque controversia sorta fra gli associati o fra questi e l'Associazione; definisce ogni questione collegata al comportamento dei soci rispetto alle finalità dell'associazione.

ART.15

(Organo di controllo e revisore dei conti)

Quando ricorrono i requisiti richiesti dalla legge, l'assemblea nomina l'organo di controllo, che può essere anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co.2, cod, civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono richiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 (Volontari)

L'associazione e le sue sedi possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 18 (Scioglimento)

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato con i quorum di cui al superiore art. 10 dall'assemblea, che nomina anche il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio

con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART.19
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, al Codice Civile.

FIRMATO: LUIGI CANCRINI - MARILENA PUZIO NOTAIO (impronta del sigillo)

Io sottoscritta dott.ssa Marilena Puzio, Notaio in Roma, i-

scritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuni-

ti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'ori-

ginale su supporto analogico conservato fra i miei atti e mu-

nito delle prescritte firme; consta di dodici facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68

ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me

sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, por-

tante il certificato numero di serie 1b 04, rilasciato dal

Consiglio Nazionale del Notariato, avente validità fino al

16/12/2023.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti,

in esenzione dall'imposta di bollo. Roma, 22 aprile 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Marilena Puzio